

## **TI\_GERICHTE 15.2012.32 vom 7. März 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-03-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2012.32](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.32)

FR: TI\_GERICHTE 15.2012.32 du 7 mars 2012

IT: TI\_GERICHTE 15.2012.32 del 7 marzo 2012

### **Regeste**

Ricorso contro verbale di ritenzione. Ricorso tardivo

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.03.2012  
15.2012.32

Ricorso contro verbale di ritenzione. Ricorso tardivo

Incarto n. 15.2012.32 Lugano 7 marzo 2012 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretario: Jaques statuendo sul ricorso 27 febbraio 2012 di RI 1 titolare della ditta contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro il verbale per la formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione del locatore (n. \_\_\_\_\_) promossa nei confronti del ricorrente da PI 1 viste le osservazioni 1° marzo 2012 dell'UEF di Mendrisio; ritenuto inutile, visto l'esito del giudizio, dare l'occasione al procedente di determinarsi sul ricorso (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]); esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell'ufficio d'esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia; che nel caso concreto, risulta dall'estratto Track & Trace relativo alla raccomandata con cui l'Ufficio ha comunicato il verbale impugnato all'escusso ch'egli l'ha ritirato già il 17 febbraio 2012; che il termine di ricorso scadeva quindi lunedì 27 febbraio 2012 (cfr. art. 31 LEF e 142 cpv. 1 CPC); che, siccome il ricorrente ha consegnato il ricorso a mano all'UEF di Mendrisio solo il 1° marzo 2012, esso si rivela tardivo, dal momento che il termine è considerato osservato solo se il ricorso è consegnato al tribunale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 31 LEF e 142 cpv. 1 e 143 cpv. 1 CPC); che la data indicata sull'atto ricorsuale è quindi irrilevante; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 31 LEF; 142, 143 CPC; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: -- unitamente al ricorso. Comunicazione all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.